INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEL SETTORE PORTUALE E MARITTIMO

Art. 5

Assistenza alle popolazioni del Ruanda

Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato ad organizzare, anche in deroga alla normativa vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di materiali di prima necessita' per l'assistenza alle popolazioni del Ruanda, avvalendosi, per i compiti amministrativi ed operativi, del Comando generale delle capitanerie di porto. Per le finalita' del comma 1, e' autorizzata nell'anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Le disponibilita' di lire 33 miliardi in conto residui del capitolo 2064 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del medesimo stato di previsione.

Versione in vigore dal 23 aprile 1995, non più in vigore dal 22 giugno 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
Estremi	Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-del-settore-portuale-e-marittimo-119-1995/art-5-assistenza-alle-popolazioni-del-ruanda/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it